

NUOVE SANZIONI NEL SETTORE DEI FITOSANITARI

Si tratta di un adeguamento delle sanzioni per l'immissione sul mercato, la vendita, l'utilizzo e la sperimentazione degli agrofarmaci previsto dal regolamento 1107/2009



L'emanazione di un decreto contenente le sanzioni relative all'immissione sul mercato e all'utilizzo dei fitosanitari (Reg. CE 1107/2009) nasce dalla delega al governo contenuta nell'articolo 1 della legge comunitaria 2010 che stabiliva che fossero adottate disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari.

Il regolamento (CE) n.1107/2009, infatti, all'articolo 72 stabilisce che gli Stati membri sono tenuti a individuare le norme in materia di sanzioni in caso di violazione del regolamento, prendendo i provvedimenti necessari per la loro applicazione, e che le uniche indicazioni espressamente previste sono che le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Dobbiamo precisare che al momento in cui scriviamo le disposizioni non sono ancora definitive ma dopo essere state sottoposte all'attenzione dei portatori di interesse hanno passato il parere delle Commissioni riunite di Giustizia ed Agricoltura della Camera dei Deputati e dalla Commissione Igiene e Sanità del Senato.

Il dibattito su questo tema, però, è iniziato da un po' di tempo perché la prima bozza di decreto è stata posta all'attenzione dei portatori di interesse nel giugno 2013. Gli articoli del decreto che riguardano direttamente il settore commerciale sono quelli che fanno riferimento all'immissione sul mercato di prodotti non autorizzati o di prodotti il cui contenuto non corrisponde alla composizione dichiarata in etichetta e al rispetto dei periodi di smaltimento dei prodotti revocati.

Fin dalla prima bozza avevamo osservato l'eccessiva "severità" delle sanzioni che si volevano introdurre ma soprattutto alla mancanza di flessibilità che tenesse conto della effettiva gravità dell'infrazione commessa. Non dimentichiamo che uno dei principi ispiratori delle sanzioni, ribadito nell'introduzione del documento sanzionatorio è la proporzionalità della sanzione stessa. Di seguito riportiamo le diciture della prima bozza presentata, quelle diciture che riguardano il settore commerciale e che ci permettono di comprendere l'evoluzione dell'iter legislativo.

Art. 4

Salvo che il fatto costituisca più grave reato,, chiunque immette sul mercato un prodotto fitosanitario privo dell'autorizzazione o del permesso al commercio parallelo prescritti dal

regolamento (CE) 1107/2009, è punito con l'arresto da 6 mesi a 3 anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena soggiace chiunque introduce, immette sul mercato, scientemente impiega un prodotto fitosanitario pur munito di autorizzazione/permesso, la cui composizione chimica è differente rispetto a quella autorizzata dall'autorità competente

Art. 8

Chiunque, non rispettando il periodo di tolleranza concesso in sede di revoca, modifica o mancato rinnovo dell'autorizzazione per motivi connessi alla protezione della salute umana, animale o dell'ambiente, vende, distribuisce, smaltisce, utilizza, immagazzina o comunque detiene le scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati, violando i termini e le modalità definite dall'autorità competente, è punito con l'arresto da 6 mesi a 3 anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila.

Art. 15

*I fabbricanti, i fornitori, i distributori, gli importatori e gli esportatori di prodotti fitosanitari i quali omettono la tenuta delle registrazioni prescritte dall'art. 67 del regolamento, per almeno cinque anni dalla data dell'ultima annotazione, sono soggetti alla **sanzione amministrativa** da euro quindicimila a euro centocinquantamila.*

Alla luce del contenuto dei summenzionati articoli pur comprendendo ed in linea di massima condividendo le motivazioni dello schema di decreto abbiamo provveduto a comunicare al ministero della salute che ritenevamo le sanzioni previste eccessive e non proporzionate rispetto a quanto disposto dal regolamento comunitario

In particolare sottolineavamo come da nessuna parte del regolamento si evincesse l'obbligo per gli Stati membri di dotarsi di soluzioni che potessero essere così gravose per gli operatori. Infatti, così come impostato, il sistema sanzionatorio innalza le sanzioni rispetto a quelle in vigore previste dal D.lgs. 194/95 con il raddoppio del minimo e la triplicazione dei massimi. La scelta di prevedere un aumento delle sanzioni a carico degli operatori non trova nessuna giustificazione legata all'obiettivo di evitare l'utilizzo improprio dei prodotti fitosanitari. Le disposizioni relative ai prodotti fitosanitari potrebbero essere applicate in modo corretto dalle imprese anche con un sistema meno punitivo.

Inoltre, lo schema di decreto prevedeva che alcune violazioni fossero sanzionate solo nel caso in cui l'operatore fosse "cosciente" di agire in maniera difforme al dettato normativo. Tale causa di giustificazione ritenevamo dovesse essere estesa a tutte le violazioni contemplate nello schema di decreto.

Un altro elemento che abbiamo ritenuto utile sottolineare era che il settore dei prodotti fitosanitari prevede un continuo aggiornamento delle autorizzazioni sulla base delle nuove conoscenze, per questo al momento della revoca alcuni prodotti possono essere ancora presenti nei magazzini degli operatori al momento della revoca ed è onere del titolare della registrazione informare i distributori e gli utilizzatori della revoca stessa. Ma i passaggi lungo la filiera possono essere diversi e l'informazione può faticare a seguire l'intero percorso del prodotto.

In un tale sistema è facilissimo commettere errori ed omissioni anche da parte di aziende ben strutturate e dotate di sistemi evoluti per la gestione del magazzino ma è ancora più facile nelle micro, piccole e medie imprese.

Per questi motivi abbiamo proposto che il provvedimento potesse prevedere una soglia di tolleranza al di sotto della quale non fossero previste delle sanzioni, per tutti i casi in cui si potesse ragionevolmente ritenere di essere in presenza di errori involontari.

Alla luce delle considerazioni espresse ritenevamo ammissibile l'applicazione delle deroghe previste dalla normativa comunitaria per le micro imprese che ammette il pagamento in misura ridotta di una somma pari a un quinto del minimo. Per le piccole imprese è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari alla metà del minimo.

Nonostante le nostre osservazioni e richieste al ministero, in data 17 gennaio ultimo scorso il Consiglio dei Ministri approvava in via preliminare lo schema di d.lgs. recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e alla loro etichettatura (reg. 1107/2009 e reg. 547/2011), ma il nuovo testo presentava ancora numerosi aspetti che, a nostro giudizio, lo rendevano non condivisibile. In particolare, sebbene fossero scomparse le sanzioni penali, quelle amministrative rimanevano eccessivamente elevate perché il minimo di numerose fattispecie, già troppo elevato era ulteriormente innalzato. Inoltre alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività lavorativa era affiancata, in taluni casi, quella della revoca e veniva prevista la pubblicazione del provvedimento che applicava le sanzioni in forma generalizzata in tutti i casi in cui la sanzione amministrativa superasse l'importo di settemilacinquecento euro.

Il provvedimento, in quest'ultima forma, è uscito anche dalla conferenza stato-regioni. Pertanto non rimaneva altra soluzione che agire sul livello politico nella fase di discussione presso le commissioni di Camera e Senato. Il parere approvato dalle Commissioni riunite di Giustizia ed Agricoltura della Camera, in parte rende giustizia alla nostra azione e alle nostre richieste.

Infatti la Commissione ha proposto:

- che all'articolo sull'immissione nel mercato di prodotti fitosanitari senza autorizzazione o con composizione chimica differente da quella autorizzata, sia esclusa la previsione di sanzioni per coloro che abbiano inconsapevolmente introdotto o impiegato prodotti alterati da terzi;
- che nel caso del punto precedente si preveda che, per violazione di particolare tenuità sia comminata una sanzione amministrativa pari al massimo a 20.000 euro e al minimo, a 1.000;
- che all'articolo che detta le sanzioni per le violazioni degli obblighi in materia di periodo di tolleranza per lo smaltimento delle scorte, sia comminata una sanzione meno grave per gli utilizzatori, in particolare per il caso di utilizzo di modica quantità di prodotto o di mancata conoscenza della revoca dell'autorizzazione del prodotto stesso.

Ora non rimane che verificare le modalità con cui verranno adottate le indicazioni della Commissione vigilando che si tenga conto delle necessità della distribuzione.

Un'ulteriore sottolineatura merita un punto che troviamo nella proposta di decreto sanzionatorio e che riguarda direttamente il mondo agricolo ma che può avere una conseguenza non indifferente per il settore commerciale. Uno degli articoli proposti, infatti prevede una sanzione da 35.000 a 100.000 euro nel caso non vengano rispettate tutte le indicazioni riportate in etichetta: dalle colture, alle dosi, al rispetto del tempo di carenza o del periodo di tolleranza, alle fasce di rispetto per strade, edifici pubblici o corsi d'acqua ecc. Anche in questo caso la Commissione ha posto la condizione

che nei casi meno gravi si prevedano sanzioni da un minimo di 2.000 euro ad un massimo di 20.000.



Vittorio Ticchiati